



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 68

Data 30 Dicembre 2011

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO DI BELVEDERE MARITTIMO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE.**

L'anno duemilaUndici, il giorno Trenta, del mese di Dicembre, alle ore 17,30, nella solita sala delle adunanze consiliari, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Presidente Sig. Oreste SARPA.

Fatto l'appello nominale risultano:

n. d'ord	COGNOME E NOME	Presente	Assente	N. d'ord	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	GRANATA Enrico	x		10	ARENA Alfredo		x
2	D'APRILE Mario	x		11	GROSSO LA VALLE Filippo	x	
3	SPINELLI Vincenzo	x		12	DONATO GROSSO Antonio	x	
4	CESAREO Carlo	x		13	UGOLINO Riccardo	x	
5	CRISTOFARO Vincenzo	x		14	DE LUCA Tizio		x
6	FILICETTI Giuseppe	x		15	RAFFO Massimo	x	
7	SARPA Orestino	x		16	D'APRILE Mauro	x	
8	RIZZO Massimo		x	17	CETRARO Salvatore	x	
9	STUMBO Santino	x					
ASSEGNATI N. 17		IN CARICA N. 17		PRESENTI N. 14		ASSENTI N. 03	

Verificato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott. Giancarlo SIRIMARCO.

La seduta è pubblica.



## IL PRESIDENTE

**INTRODUCE** l'argomento iscritto all'O.D.G. predisposto per la seduta odierna ed invita l'Assessore CESAREO Carlo a dare lettura della proposta di deliberazione, con allegato Regolamento, formulata dallo stesso avente per oggetto: " **ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO DI BELVEDERE MARITTIMO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE.**", articolata nel testo allegato alla presente deliberazione della quale deve intendersi formarne parte integrante e sostanziale;

**AVUTA**, parola l'Assessore Carlo CESAREO dà lettura della proposta di deliberazione, avente per oggetto: " **ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO DI BELVEDERE MARITTIMO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE.**", nonché dell'allegato Regolamento comunale;

**ULTIMATA** la lettura della proposta di deliberazione e dell'allegato Regolamento comunale, il Presidente chiede ai consiglieri presenti se vi siano interventi;

**SEGUONO** interventi da parte dei Consiglieri presenti in ordine alla modifica ed integrazione di alcuni articoli del Regolamento;

## IL PRESIDENTE

**ACCERTATO** che non vi sono altri iscritti a parlare invita i presenti a determinarsi sull'argomento posto all'ordine del giorno;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione, formulata dallo stesso, avente per oggetto: " **ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO DI BELVEDERE MARITTIMO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE.**",

**CONVENUTO** sull'opportunità di procedere all'approvazione della proposta di deliberazione nonché dell'allegato Regolamento comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e sue successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011,

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e sue successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha avuto il seguente risultato:

**PRESENTI N. 14 – VOTANTI N. 14 – ASTENUTI NESSUNO - VOTI FAVOREVOLI N. 14  
- VOTI CONTRARI: NESSUNO.**

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** e far propria, la proposta di deliberazione, formulata dall'Assessore al bilancio Dott. CESAREO Carlo, avente per oggetto: " **ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO DI BELVEDERE MARITTIMO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE.** ", articolata nel testo allegato alla presente deliberazione della quale deve intendersi formarne parte integrante e sostanziale;

**Successivamente**

### **IL PRESIDENTE**

**STANTE** l'urgenza, propone al Consiglio comunale l'immediata eseguibilità della delibera in oggetto;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CONDIVISA** la proposta del Presidente;

**VISTO** l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha avuto il seguente risultato:

**PRESENTI N. 14 – VOTANTI N. 14 – ASTENUTI NESSUNO - VOTI FAVOREVOLI N. 14 - VOTI CONTRARI: NESSUNO.**

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ( Art. 49 comma 1<sup>a</sup> – D. Lgvo 267/2000)

PER LA REGOLARITA' TECNICA <i>Si esprime parere FAVOREVOLE</i> Data <u>30/12/2011</u>	UFFICIO COMMERCIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EUGENIO SARPA
PER LA REGOLARITA' CONTABILE <i>Si esprime parere favorevole</i> Data .....	UFFICIO DI RAGIONERIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ..... Visto l'art. 153 comma 5°- D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 Attestazione di copertura di spesa IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RAG. EMMA LAMENSA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

*La presente deliberazione viene letta, approvata, sottoscritta.*  
IL SEGRETARIO COMUNALE (dr. Giancarlo SIRIMARCO) IL PRESIDENTE (CRESTINO SARPA)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 25/01/2012 al 10/02/2012 come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del D. L.vo 267/2000 (N. 110 Reg. Pub.)

Li 25/01/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE (dr. Giancarlo SIRIMARCO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (ai sensi del D. L.vo n. 267/2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25/01/2012

- ☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – comma 3°- del D. L.vo n. 267/2000
- ☒ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4°- del D. L.vo 267/2000
- ☐ E' stata inserita nell'elenco in data ..... Prot. n. 1 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 D. L.vo 267/2000)

Li 25/01/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE (dr. Giancarlo SIRIMARCO)

PER COPIA CONFORME

Dalla Sede municipale, 25/01/2012

Il Segretario Comunale

*A. 50*



## COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO DI BELVEDERE MARITTIMO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE.**

**L'ASSESSORE AL BILANCIO**

#### **PREMESSO CHE:**

- L'art. 9 del ddl per la Finanziaria 2007 definisce la possibilità, per i comuni, di istituire un contributo di ingresso e di soggiorno, il quale dovrà essere dettagliatamente disciplinato, nei suoi presupposti applicativi e operativi, da regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del dlgs n. 446/1997, rientrando, quindi, nell'esercizio della potestà regolamentare riferibile ai tributi locali)
- Il contributo può essere configurato come operante anche per periodi limitati dell'anno (sostanzialmente anche per permanenze molto brevi) e ha comunque una specifica finalizzazione, in quanto è destinato a sostenere la realizzazione di interventi di manutenzione urbana e la valorizzazione dei centri storici.
- La disposizione del ddl stabilisce che il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici e in altri simili strutture ricettive situate nel territorio comunale.
- Tuttavia ai gestori delle stesse strutture spetta il versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché con presentazione al comune di apposita dichiarazione (il tutto secondo termini e modalità delineati dal regolamento).
- Tale particolare sistema lascia presupporre l'evidenziazione, da parte dei gestori, del contributo e delle condizioni per le possibili esenzioni o riduzioni;
- Peraltro l'ammontare del contributo dovuto dovrà risultare distintamente anche nei documenti (ricevuta o fattura commerciale) rilasciati ai soggiornanti.
- L'art. 9 del ddl lascia spazio, comunque, a due gruppi di esenzioni:
  - a) una riferita al soggiorno in particolari strutture (ostelli della gioventù e simili);
  - b) un'altra (dettagliabile nei regolamenti) connessa a particolari condizioni dei soggiornanti.
- Sul piano della misura effettiva e delle riduzioni del contributo, invece, saranno i singoli comuni (seppure con riferimento ad un quadro di ipotesi essenziali) a definire le condizioni di fondo per la loro applicazione e la misura dei vantaggi, fermo restando tuttavia un limite massimo, individuato nel dimensionamento di 5 euro per notte.

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

**DATO ATTO** che l'art.4 del predetto Decreto disciplina l'imposta di soggiorno ed in particolare quanto segue:

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi



compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

**RITENUTO** che la predetta imposta sia un'opportunità che viene data agli Enti di valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alla numerosa popolazione che verrà a soggiornare nel nostro Comune;

**VISTO** il testo del Regolamento, che a questo scopo si propone per l'approvazione, composto da nn. 14 articoli, che si allega alla presente proposta di deliberazione per rendersene parte integrante e sostanziale.

**VISTO** il D.Lgs. 18.06.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

**VISTO** il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267:

#### **PROPONE**

##### **Al Consiglio comunale**

**DI ISTITUIRE** l'imposta di soggiorno nel territorio di Belvedere Marittimo, si applicano a decorrere dalla data di esecutività della presente, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 14.03.2011 n° 23;

**DI APPROVARE** il regolamento di disciplina dell'imposta medesima, composto di nn. 14 artt., secondo il testo allegato alla presente di cui se ne rende parte integrante e sostanziale.

**DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, l'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Belvedere Marittimo, li 30/12/2014

L'ASSESSORE AL BILANCIO  
Dr Carlo CESAREO



**COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**



**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI  
SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2011



## INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Art. 2 – Presupposto e finalità dell'imposta.

Art. 3 – Soggetto passivo.

Art. 4 – Misura dell'imposta.

Art. 5 – Esenzioni.

Art. 6 – Obblighi di comunicazione.

Art. 7 – Versamento dell'imposta.

Art. 8 – Verifiche e controlli.

Art. 9 – Sanzioni.

Art. 10 – Riscossione coattiva.

Art. 11 – Rimborsi.

Art. 12 – Contenzioso.

Art. 13 – Ufficio competente.

Art. 14- Disposizioni finali e transitorie.

www.AlboPretorionline.it 25/01/12



## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno istituita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

## **Articolo 2**

### **Presupposto e finalità dell'imposta**

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado situate nel territorio del Comune di Belvedere Marittimo.
2. La finalità è finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali.
3. Gli interventi saranno previsti in un progetto, approvato con delibera di Giunta Comunale, dopo aver sentito le strutture ricettive, le Associazioni culturali ed il Consiglio Comunale.

## **Articolo 3**

### **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non è residente nel Comune.

## **Articolo 4**

### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta viene applicata a ciascun pernottamento per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui al successivo art. 5.
2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.
3. L'imposta di soggiorno è pari a € 0,30 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, pari a € 0,50 per residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle.

## **Articolo 5**

### **Esenzioni**

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta i minori entro il decimo anno di



età.

2. Sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie.

3. L'esenzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria con cui si attesta la generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato o del degente.

4. Sono esenti dal pagamento ogni autista di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie viaggi e di turismo (un accompagnatore ogni 20 partecipanti). Sono, altresì esenti dal pagamento del contributo di soggiorno gli animatori in servizio presso le strutture ricettive, nonché ogni lavoratore loro dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

5. Sono esenti anche i volontari della protezione civile in occasione di eventi e calamità nonché le forze di polizia, statale e locale, e Vigili del Fuoco, per servizio.

#### **Articolo 6**

##### **Obblighi di comunicazione**

1. Entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, distinti per fasce tariffarie, unitamente al relativo periodo di permanenza.

2. Per la comunicazione di cui al presente articolo, il gestore della struttura è tenuto ad utilizzare l'apposita modulistica predisposta dal Comune (pubblicata sul sito e disponibile ai fini di stampa).

3. I moduli di cui al comma 2, debitamente compilati e sottoscritti, sono trasmessi al Comune tramite gli ordinari mezzi di comunicazione (posta, fax, consegna a mano, posta certificata, ecc.).

#### **Articolo 7**

##### **Versamento dell'imposta**

1. Il gestore della struttura ricettiva, al termine di ciascun soggiorno, provvede a richiedere ai soggetti di cui all'art. 3 il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di apposita quietanza.

2. Le somme riscosse a titolo di imposta dalla struttura nel corso di ciascun mese solare devono essere versate al Comune entro il giorno quindici del mese di aprile per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo; entro il giorno quindici del mese di luglio per i mesi di Aprile, maggio e Giugno; entro il giorno quindici del mese di Ottobre per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre e entro il giorno



quindici del mese di Gennaio per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre, successivo, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 6.

3. Il versamento delle somme di cui sopra deve avvenire in un'unica soluzione secondo le modalità preventivamente indicate dal Comune.

### **Articolo 8**

#### **Verifiche e controlli**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie inerenti l'applicazione dell'imposta.

### **Articolo 9**

#### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo

13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro, per ogni violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni

di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Articolo 10**

#### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla



notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

### **Articolo 11** **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a euro dieci.
3. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le mensilità successive rispetto a quella in cui è stato accertato il maggiore versamento. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione.

### **Articolo 12** **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Articolo 13** **Ufficio competente**

1. E' da ritenersi competente l'ufficio alle attività produttive.

### **Articolo 14** **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di esecutività della delibera di Istituzione dell'Imposta di Soggiorno sul territorio di Belvedere Marittimo.